



**Ripartizione Risorse Umane, Valutazione e
Supporto alla Direzione Generale /USSPP**

D.R. n. 321

IL RETTORE

- VISTO** il D.P.R. 11.07.1980, n. 382 *“Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”*;
- VISTA** la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica;
- VISTA** la Legge 19.11.1990, n. 341 *“Riforma degli ordinamenti didattici universitari”*;
- VISTA** la Legge 27.12.1997, n. 449 *“Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”*, in particolare l’art. 51 – comma 6;
- VISTO** il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTO** il D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*, così come modificato dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- VISTO** il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246”*;
- VISTA** la Legge 31.12.2010, n. 240 *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”*, ed in particolare l’art. 22; così come modificato dal decreto legge n. 36/2022 convertito in legge n. 79/2022.
- VISTA** la Legge 06.11.2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- VISTO** il D.L. 16.07.2020, n. 76 *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*, in particolare l’Art- 19 *“Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema*



universitario”, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO

il D.M. 02.05.2024, n. 639 *"Determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari"*;

TENUTO CONTO

della necessità di procedere all'adeguamento della normativa interna alle nuove disposizioni;

CONSIDERATO

che con delibere adottate dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, nelle rispettive sedute del 26 marzo 2025 è stato approvato lo schema regolamentare in applicazione dell'art. 22 della Legge n. 240 del 2010, rubricato "Contratti di Ricerca" come modificato dall' art. 14, comma 6-septies, del decreto-legge 30/04/2022, n. 36 convertito con modificazione dalla legge 29/06/2022, n. 79;

CONSIDERATO

che nelle sedute di cui sopra, i suddetti Consessi in considerazione della imminente esigenza di dover emanare in via d'urgenza il testo regolamentare per la disciplina dei contratti di ricerca, hanno contestualmente approvato il conferimento di un ampio mandato al Rettore di emanare il predetto Regolamento tenuto conto delle ulteriori proposte di modifica intervenute successivamente alle sedute degli OO.GG da parte dei direttori di dipartimento e della commissione regolamenti di ateneo;

PRESO ATTO

delle proposte di modifica ed integrazione del regolamento pervenute da parte dei direttori di dipartimento e dei componenti la commissione regolamenti di ateneo;

CONSIDERATO

che le predette modifiche e integrazioni non alterano la formulazione generale del regolamento così come approvato dagli OO.GG;

RITENUTO

opportuno accogliere tutte le proposte di modifica e integrazione proposte;

SENTITO

il prof. Marco Esposito, prof ordinario di Diritto del lavoro afferente il Dipartimento di giurisprudenza nonché delegato del Rettore per le relazioni sindacali e politiche del personale, in ordine alle disposizioni contenute nel predetto Regolamento e concernenti in particolare il regime giuridico e le clausole rescissorie dei contratti nello stesso previste;

VISTO

il Regolamento Generale di Ateneo;

VISTO

il Codice etico dell'Ateneo;



VISTO

il vigente Statuto ed in particolare l'art. 10 co. 3 let. m);

DECRETA

È emanato il Regolamento allegato per il conferimento di contratti di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 30.12.2010 n. 240, così come modificato dall' art. 14 comma 6-septies, del decreto legge n. 36/2022 convertito in legge n. 79/2022, allegato al presente decreto e del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull'Albo di Ateneo.

Il presente decreto ed il testo Regolamentare allegato, come integrato e modificato in esecuzione delle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 26 Marzo 2025, saranno ratificati nella prossima seduta utile degli OO. di GG.

Napoli,

IL RETTORE
(prof. Antonio GAROFALO)



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEI CONTRATTI DI RICERCA

INDICE

- Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione**
- Art. 2 - Caratteristiche dei contratti di ricerca**
- Art. 3 - Bando e procedure di selezione**
- Art. 4 - Requisiti di accesso**
- Art. 5 - Presentazione delle domande**
- Art. 6 - Commissione giudicatrice e conclusione del procedimento**
- Art. 7 - Modalità di svolgimento delle selezioni**
- Art. 8 - Stipula del contratto di lavoro e relativa durata**
- Art. 9 - Rinnovo dei contratti**
- Art. 10 - Proroga dei contratti**
- Art. 11 - Cause di estinzione del rapporto di lavoro**
- Art. 12 - Importo del contratto ed erogazione del compenso**
- Art. 13 - Incompatibilità**
- Art. 14 - Diritti e doveri**
- Art. 15 - Attività didattica dei contrattisti**
- Art. 16 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo**
- Art. 17 - Verifica e valutazione dell'attività svolta**
- Art. 18 - Relazione finale sull'attività svolta**
- Art. 19 - Norme finali**
- Art. 20 - Pubblicazione ed entrata in vigore**



Art.1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come modificato dal decreto-legge n. 36/2022 convertito in legge n. 79/2022, disciplina il conferimento di contratti di ricerca.
2. Il contratto di ricerca è un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato finalizzato all'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, finanziato in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziato da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
3. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo delle istituzioni universitarie, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

Art. 2

Caratteristiche dei contratti di ricerca

1. I contratti di ricerca di cui al presente Regolamento hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta, di norma, per ulteriori due anni.
2. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo o internazionale, il contratto di ricerca biennale può essere prorogato fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
3. La durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 3

Bando e procedure di selezione

1. Per il conferimento dei contratti di cui al presente Regolamento viene indetta una procedura di selezione pubblica contenente le informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale, relativa a uno o più gruppi scientifici-disciplinari, volta a valutare la coerenza del progetto di ricerca con un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto nonché le modalità di svolgimento dello stesso.

Per area scientifica si intende, a scelta della struttura che bandisce, l'area CUN, il gruppo scientifico disciplinare, ovvero il settore ERC.

2. Le selezioni possono essere indette a valere:

a) su risorse provenienti dal bilancio di Ateneo, eventualmente cofinanziati dai Dipartimenti con fondi propri o da Enti esterni, bandite dall'Amministrazione Centrale;



b) su risorse delle Strutture universitarie (Dipartimenti), a carico di specifici progetti di ricerca, bandite dalle Strutture stesse.

3. Per l'attivazione delle selezioni, il docente proponente sottopone all'approvazione del Consiglio della Struttura di afferenza, la relativa proposta indicando la durata, l'importo e i fondi di ricerca da utilizzare per finanziare il contratto.

La richiesta deve riportare le seguenti specificazioni:

- il titolo e la descrizione del programma di ricerca, le finalità specifiche e la durata dell'attività di ricerca, il gruppo scientifico disciplinare interessato;
- l'indicazione del docente responsabile della ricerca, firmatario della domanda e l'elenco dei docenti che partecipano all'attività di ricerca;
- una sintesi dell'attività già svolta dal candidato e l'elenco degli eventuali titoli e pubblicazioni prodotte;
- i requisiti richiesti al candidato e le attività da affidargli nonché gli obiettivi da raggiungere;
- la durata, l'importo del contratto e l'indicazione dei fondi su cui far gravare la spesa e relativi oneri;
- l'indicazione delle eventuali collaborazioni nazionali e internazionali in atto;

4. La proposta, di cui sopra, deve essere approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, i quali autorizzeranno l'emanazione del relativo bando.

5. Per quanto attiene:

- a) al bando a valere sui fondi provenienti dal bilancio di Ateneo, di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, esso è emanato dal Rettore, previa delibera degli Organi di Governo;
- b) al bando a valere sui fondi di Dipartimento, di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo, esso è emanato dal Direttore del Dipartimento, previa delibera degli Organi di Governo.

Art. 4 **Requisiti di accesso**

1. Possono concorrere alle selezioni di cui al precedente articolo esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, dell'università nonché di coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato (RTT) ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240/ 2010, come modificato dal D.L. 36/2022 convertito con L. 79/2022;

2. Possono, altresì, concorrere alle selezioni, a condizione che sia compatibile con le tempistiche relative alle specifiche esigenze progettuali, coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione.



3. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione, salvo quanto previsto al comma 2 del presente art. 4.

Art. 5 Presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione alla selezione indirizzate al Rettore o al Direttore del Dipartimento, rispettivamente nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3, c. 2, dovranno essere presentate tramite invio di posta elettronica certificata al seguente indirizzo (direzione.generale@pec.uniparthenope.it), ovvero in altra modalità telematica disciplinata da apposito bando, di norma, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando sull'Albo e Portale Amministrazione Trasparente di Ateneo, nella sezione Bandi di concorso.

In caso di urgenza, il termine può essere ridotto fino a un minimo di dieci giorni, così come previsto dal D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82.

2. Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) certificato, o dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, comprovante l'acquisizione del titolo di dottore di ricerca o del periodo di dottorato svolto;
- b) documenti, titoli che si ritengono utili ai fini del concorso;
- c) pubblicazioni, non inferiori a due e fino ad un massimo di sei, utili ai fini del concorso;
- d) curriculum vitae et studiorum attestante la propria attività scientifica e professionale.

Art. 6 Commissione giudicatrice e conclusione del procedimento

1. La Commissione è nominata, su proposta del Consiglio di Dipartimento, con decreto del Rettore o del Direttore del Dipartimento, rispettivamente nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3, comma 2 del presente Regolamento.

2. La Commissione è composta da tre componenti effettivi, di cui almeno uno appartenente al Gruppo scientifico disciplinare oggetto del bando, e un supplente, garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere, scelti fra professori di ruolo e ricercatori anche a tempo determinato (o esperti esterni della materia) con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando.

3. La designazione avviene successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.



4. Il presidente della Commissione è designato dal Consiglio di Dipartimento.
5. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.
6. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale.
7. Non possono far parte della Commissione coloro che:
 - a) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'Art. 1 – commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76 con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
 - b) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione.
8. Non possono in ogni caso far parte delle Commissioni giudicatrici:
 - a) i Professori e i Ricercatori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;
 - c) i Professori e i Ricercatori che si trovano in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.
9. Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste ai precedenti commi 7 e 8.
10. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.
11. La Commissione esaminatrice nella prima riunione stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del colloquio nel rispetto del presente regolamento da formalizzare nei relativi verbali al fine di assegnare i relativi punteggi.
12. La Commissione dovrà concludere i propri lavori, con la redazione della graduatoria di merito e l'individuazione del vincitore, entro due mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina.
Su proposta motivata del Presidente può essere concessa dal Rettore o dal Direttore del Dipartimento una proroga di al massimo un ulteriore mese.



13. Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra il Rettore o il Direttore di Dipartimento provvederà alla revoca della nomina, con proprio decreto con conseguente rinvio al Consiglio di Dipartimento per la designazione di una nuova commissione.
14. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Rettore o Direttore di Dipartimento entro 30 giorni dalla consegna dei verbali al competente ufficio dell'Amministrazione.
15. Il Decreto recante l'approvazione degli atti è pubblicato all'Albo ufficiale e sul Portale Amministrazione Trasparente nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali.
16. In sede di approvazione degli atti viene dichiarato il vincitore del contratto di ricerca e approvata la graduatoria.
17. In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio del vincitore o al verificarsi di una delle cause di estinzione previste all'art. 11, si può procedere allo scorrimento della graduatoria, la quale ha la validità di 90 giorni a decorrere dalla data di approvazione degli atti.
18. Il contratto dovrà essere sottoscritto entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato non superiore ad ulteriori 30 giorni, purché compatibili con l'attività progettuale.
19. La mancata stipula del contratto nei termini indicati da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla presa di servizio e contestuale decadenza dalla graduatoria.

Art. 7

Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare la coerenza del curriculum presentato con il programma di ricerca oggetto della stessa.
2. La valutazione sarà integrata da un colloquio, che potrà essere svolto anche in forma telematica utile ad accertare l'attitudine alla ricerca dei candidati. Alla seduta sarà data adeguata pubblicità secondo le modalità previste dal bando.
3. I candidati dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione, con le modalità indicate nel bando.
4. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti elementi:



- a) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative e dei titoli posseduti, in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione;
- b) attinenza delle pubblicazioni allegate con il programma di ricerca oggetto della selezione;
- c) colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca.

5. La Commissione Giudicatrice predetermina i criteri e le modalità per la valutazione dei candidati e li comunica al responsabile del procedimento, il quale procede alla loro pubblicazione sul sito di Ateneo.

6. La Commissione collegialmente esprime, a maggioranza o all'unanimità, un motivato giudizio e attribuisce il relativo punteggio, espresso in centesimi, di cui almeno 60 punti destinati agli elementi di cui ai punti a) b) del precedente comma 4. La Commissione una volta conclusa la valutazione, esprime collegialmente, per ciascun candidato, un motivato giudizio complessivo e relativo punteggio.

7. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati e individua il vincitore della selezione.

8. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

Art. 8

Stipula del contratto di lavoro e relativa durata

1. L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.

2. Nel contratto dovranno essere indicati:

- a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
- b) la sede principale di lavoro;
- c) le attività relative al progetto di ricerca;
- d) l'indicazione del compenso complessivo;
- e) l'indicazione delle modalità con cui il contrattista è tenuto, con cadenza trimestrale, annuale al termine del contratto, a depositare presso il Dipartimento il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita relazione;



- f) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto, ivi compreso il richiamo all'art. 2119 cod. civ. sulla giusta causa di recesso e degli eventuali termini di preavviso;
 - g) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
 - h) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico dell'ateneo.
3. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista e dal Rettore, un suo delegato ovvero dal Direttore di Dipartimento.
4. Il periodo di prova è della durata di un mese effettivo di servizio; l'eventuale valutazione negativa compete al Responsabile della ricerca e comporta la risoluzione del contratto ed il conseguente scorrimento della relativa graduatoria di merito.
5. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia o infortunio. In tal caso il contrattista ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorsi i quali il rapporto cesserà automaticamente i propri effetti, senza necessità di alcuna comunicazione e senza alcun diritto al preavviso o ad altra indennità. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il contrattista si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
6. Il contrattista dottorando o specializzando potrà stipulare il contratto solo dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca o di specializzazione medica. Ove il dottorando o lo specializzando non consegua il titolo entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando, decade dal diritto al conferimento del contratto di ricerca e dalla graduatoria.
7. In caso di recesso il compenso viene corrisposto fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

Art. 9 Rinnovo dei contratti

- 1. I contratti di ricerca possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
- 2. L'eventuale rinnovo del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della legge 240 del 2010.
- 3. Il rinnovo del contratto è deliberato dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito delle risorse disponibili, tenuto conto dei vincoli di legge.



4. La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto all'Amministrazione e dovrà indicare la durata del rinnovo e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.
5. Gli organi di Governo autorizzano il rinnovo in una seduta che precede la scadenza del contratto.
6. Il rinnovo del contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista e dal Rettore, un suo delegato o dal Direttore di Dipartimento.

Art. 10 **Proroga dei contratti**

1. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca possono essere prorogati fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
2. L'eventuale proroga del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della legge 240 del 2010.
3. La proroga del contratto è deliberata dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge.
4. La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto all'Amministrazione e dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.
5. La proroga del contratto di lavoro è sottoscritta dal contrattista e dal Rettore, un suo delegato o dal Direttore di Dipartimento.

Art. 11 **Cause di estinzione del rapporto di lavoro**

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso per giusta causa ex art. 2119 del codice civile di una delle parti, salve altre ipotesi specifiche di risoluzione applicabili in base alla normativa vigente.



2. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento.
3. Il contraffattista ha facoltà di chiedere la risoluzione del contratto formalizzando un preavviso di almeno 30 giorni. La risoluzione decorre dal giorno 1 o dal giorno 16 di ciascun mese.
4. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto sia la mancata predisposizione della relazione tecnico-scientifica sia la mancata approvazione da parte del responsabile scientifico della ricerca. In tal caso l'inadempimento dovrà essere formalmente contestato al contraffattista, seguendo le vigenti disposizioni in materia disciplinare.

Art. 12

Importo del contratto ed erogazione del compenso

1. L'importo del contratto è stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.
2. La spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di cui al presente articolo non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione dei contratti di ricerca esclusivamente a valere sui bilanci di Ateneo.
3. Il compenso previsto nel contratto è erogato in rate mensili posticipate di uguale ammontare.

Art. 13

Incompatibilità

1. Il contratto di ricerca non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
2. Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero. Per tutta la durata del contratto è inibito lo svolgimento in modo continuativo di rapporti di lavoro di tipo subordinato e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.
3. Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo è compatibile con il contratto di ricerca, entro un massimo di 250 ore/anno, soltanto se preventivamente autorizzato dal Consiglio della struttura, su parere motivato del Responsabile della ricerca, previa verifica che la suddetta attività di lavoro autonomo non pregiudichi il regolare



svolgimento dell'attività di ricerca, tenendo conto anche delle regole di rendicontazione previste dall'ente finanziatore in caso di contratti attivati nell'ambito di specifici progetti di ricerca competitivi.

4. Lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2 nonché quella del comma 3, in assenza della prescritta autorizzazione, comporta l'estinzione del rapporto da attivarsi ai sensi dell'art. 2119 del codice civile.

5. Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, i titolari dei contratti possono chiedere, in via eccezionale, di svolgere incarichi, anche nell'ambito di convenzioni dell'Ateneo, previa autorizzazione dell'organo di direzione della struttura di afferenza, sentito il parere del responsabile della ricerca, a condizione che l'incarico:

- a) sia occasionale e di breve durata;
- b) non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare del contratto;
- c) in relazione alle attività svolte non rechi, comunque, pregiudizio all'Ateneo.

6. I titolari dei contratti che intendono svolgere, ovvero continuare a svolgere, un'attività lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socioassistenziale senza scopo di lucro, possono espletare tale attività senza bisogno di preventiva autorizzazione, fermo restando, in ogni caso, l'integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca.

7. L'attività di ricerca e il contratto possono essere sospesi in caso di gravidanza e malattia documentata.

Art. 14 Diritti e doveri

1. I titolari dei contratti svolgono la loro attività nell'ambito dei programmi di ricerca delle strutture di afferenza eseguendo compiti caratterizzati da:

- a) carattere continuativo e definito nel tempo, non meramente occasionale e in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività di ricerca della Struttura di afferenza;
- b) stretto legame con la realizzazione di un programma di ricerca o di una fase di esso;
- c) svolgimento del rapporto in condizione di autonomia, nei soli limiti del programma predisposto dal responsabile della ricerca e del coordinamento di cui alla lett. a) di questo stesso comma.

2. I titolari dei contratti hanno diritto ad avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle strutture e delle attrezzature delle sedi presso le quali svolgono la loro attività e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le regole vigenti in esse. L'attività di ricerca sarà svolta all'interno di dette strutture nonché all'esterno di esse, ove espressamente autorizzato dal responsabile della ricerca.



3. I titolari dei contratti sono obbligati a inviare trimestralmente al Direttore del Dipartimento di afferenza una dettagliata relazione scritta sull'attività di ricerca svolta, specificando i giorni in cui si è realizzata. Tale relazione deve essere inviata alla struttura di afferenza e deve essere munita dal visto del responsabile della ricerca. L'organo di direzione della struttura, previa valutazione dell'assiduità e operosità, può deliberare il rinnovo del contratto entro i limiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento.
4. Il pagamento della rata mensile spettante, di cui all'art. 12 comma 3, è subordinata al deposito della predetta relazione. In caso di inadempimento il Direttore segnala al Rettore il mancato deposito della relazione per il seguito di competenza e la sospensione dei pagamenti.
5. Ai soli fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa massima delle attività annue di ricerca è fissata in 1500 ore annue.
6. L'attività di ricerca può essere svolta per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno, nell'arco di un biennio, presso una università o ente di ricerca all'estero, ottenendone specifica attestazione, purché ciò sia coerente con i programmi e gli obiettivi delle ricerche affidati ai titolari dei contratti. Il periodo di permanenza all'estero, nei limiti sopra indicati, può essere ripetuto di biennio in biennio.
7. Possono essere rimborsate le spese di viaggio da parte della struttura cui afferiscono i titolari dei contratti.
8. Il contrattista è tenuto ad osservare e rispettare tutte le disposizioni del Codice Etico, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, del Codice Etico emanato con D.R. n. 387 del 30/06/2011, e relativa integrazione emanata con D.R. n. 4 del 04/01/2017 e del Codice di Comportamento emanato con emanato con D.R. n. 53 del 29/01/2014 ad uniformarsi alle norme di protezione e sicurezza, anche in campo sanitario, in vigore presso questo Ateneo. La violazione da parte del contrattista degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici potrà essere considerata come giusta causa di licenziamento.

Art. 15 **Attività didattica dei contrattisti**

1. Il contrattista può partecipare alle selezioni pubbliche indette dall'Ateneo per il conferimento di un unico incarico di docenza mediante contratto di prestazione d'opera intellettuale.



Art. 16

Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

1. Ai contrattisti spetta, per tutta la durata del rapporto, un compenso annuo lordo onnicomprensivo definito in ragione degli articoli 12 e 19 del presente regolamento.
2. L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore di titolari dei contratti nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.

Art. 17

Verifica e valutazione dell'attività svolta

1. Annualmente l'organo collegiale della struttura di afferenza, su proposta del responsabile della ricerca e sulla base della relazione redatta dal titolare del contratto, ai sensi dell'art. 14, comma 3, delibera la congruità dell'attività svolta in relazione agli obiettivi prefissati.

Art. 18

Relazione finale sull'attività svolta

1. Entro trenta giorni dalla scadenza del contratto., il titolare deve presentare una relazione complessiva dell'attività svolta, debitamente vidimata dal responsabile della ricerca.
2. Il pagamento dell'ultima rata mensile del contratto è subordinato al deposito della predetta relazione.

Art. 19

Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa nazionale e di Ateneo.
2. L'importo relativo al trattamento economico di cui all'art.12, c.1 del presente Regolamento, sarà aggiornato nella misura definita dal Contratto collettivo nazionale del comparto istruzione, ricerca e università ai sensi dell'art.22 della legge 240/2010. Nelle more della definizione dell'importo da parte del CCNL, i contratti sono sottoscritti per un importo pari almeno al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito, ovvero anche in regime di tempo pieno, in ragione della complessità del progetto di ricerca, come espressamente previsto dall'art.22 della Legge 240/2010, salvo conguaglio, espressamente contemplato nel contratto di ricerca sottoscritto dalle parti contraenti.



Art. 20

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato sull'Albo e sul sito di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

